



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
GIUDICE DI PACE DI FIRENZE

emessa dal Giudice di Pace di Firenze Dr. MAURO GORACCI all'udienza
del 08/03/2007 nei confronti di
MIGNO ROBERTO, nato a Firenze, il 9/03/1946, e residente a Greve in
Chianti (FI) in via di Mezzano, n. 40, difeso di fiducia dall'Avv. Francesco
Paolo Guidotti del foro di Firenze

LIBERO PRESENTE

IMPUTATO

*del delitto di cui all'art. 595 1° e 2° comma c.p., per avere inviato,
mediante comunicazione via fax, del corrispondente della NAZIONE
Andrea Ciappi missiva nella quale diffamava che la sorella e il cognato
del Sindaco di GREVE IN CHIANTI avevano realizzato un volume
interrato abusivo di m. 200 m3 e che tutte le autorità comunali avevano
volontariamente omesso di reprimere l'illecito, offendendo la reputazione
di MARCO HAGGE sindaco di GREVE IN CHIANTI. (Modifica
dell'imputazione all'udienza del 08/03/2006)
Reato commesso in GREVE IN CHIANTI in data 15.02.2006*

Parte Civile:

*Dr. MARCO HAGGE, nato a Greve in Chianti (FI) il 29/03/1954 ed ivi
residente in via Rosa Libri, 1, in proprio e nella sua qualità di Sindaco,
rapp.to e difeso dall'Avv. Enrico Zurli*

RG Gdp 170/07

RGNR 768/06

Sentenza n. 07/205

Deposita il
21.3.07

Divenuta
irrevocabile il

N. reg. esec.

n. campione penale

Redatta scheda

Il cancelliere

Richieste delle parti

Il pubblico ministero: Dr. Abate:

Assoluzione dell'imputato per non aver commesso il fatto.

Difensore della Parte Civile: Avv. Enrico Zurli:

"Non conclude"

Difensore dell'imputato: Avv. Francesco Paolo Guidotti:

Assoluzione dell'imputato con formula piena per non aver commesso il fatto.

Fatto e svolgimento del processo

In data 24 Febbraio 2006, il Dr. Marco Hagge sporgeva querela presso la PROCURA della REPUBBLICA di FIRENZE nei confronti dell'autore di una lettera diffamatoria intestata a MIGNO ROBERTO e inviata ad un corrispondente della NAZIONE. Il querelante esponeva di essere stato diffamato con la predetta lettera poichè venivano denunciati dei presunti abusi edilizi che lo stesso querelante, quale sindaco di GREVE in CHIANTI, avrebbe consentito e tollerato. Esaurite le indagini preliminari, la PROCURA della REPUBBLICA di FIRENZE, citava per l'udienza del 08/03/2007, il MIGNO per la violazione dell'art. 595 del c.p.. All'udienza fissata venivano espletate le formalità preliminari, tra cui la modifica da parte del P.M. del capo d'imputazione e la costituzione di parte civile del querelante. A seguito dell'apertura del dibattimento le parti svolgevano le rispettive relazioni introduttive e avanzavano le richieste istruttorie. Il G.d.P. ammetteva le prove documentali e testimoniali ritenute ammissibili e rilevanti. Dopodichè, esaminata la documentazione, invitava le parti alla discussione, le quali concludevano come sopra trascritto.

Motivi della decisione

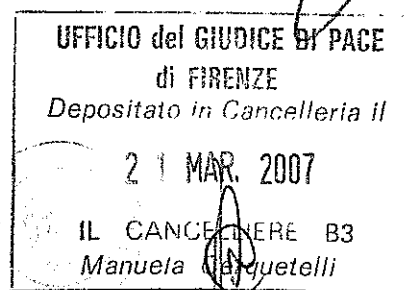
La fase dibattimentale del giudizio ha accertato quanto segue:

- 1) In data 15/06/2006, veniva inviata una missiva al corrispondente della NAZIONE-ANDREA CIAPPI-con la quale si sosteneva che il Dr. HAGGE, quale Sindaco di GREVE in CHIANTI, aveva consentito e tollerato un'abuso edilizio eseguito dai propri parenti. Tale missiva veniva apparentemente intestata a MIGNO ROBERTO esponente dell'opposizione nel Consiglio Comunale di GREVE in CHIANTI;
 - 2) L'imputato smentiva immediatamente il coinvolgimento nella lettera diffamatoria e provvedeva a sporgere querela per diffamazione nei confronti di colui che aveva spedito la predetta missiva utilizzando illegittimamente il nome e il cognome dell'imputato;
 - 3) Il GIP del Tribunale di Firenze nel provvedimento di archiviazione del procedimento penale sorto a seguito della querela del MIGNO, dava atto della completa estraneità dell'odierno imputato per l'invio della missiva diffamatoria;
 - 4) La stessa parte civile nell'odierno procedimento rinunciava a concludere riconoscendo l'estraneità del MIGNO per i fatti contestati nell'imputazione.
- Le suddette circostanze risultano dimostrate dalle prove documentali acquisite, le quali dimostrano inequivocabilmente che l'imputato risultava estraneo alla lettera inviata al corrispondente della NAZIONE. Per concludere l'imputato deve essere prosciolto con la formula più ampia per non aver commesso il fatto.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, Visto l'art. 530 I comma del c.p.p.
ASSOLVE MIGNO ROBERTO PER IL REATO DI CUI ALL'ART-595 DEL
C.P. PERCHE' L'IMPUTATO NON LO HA COMMESSO.
FIRENZE 08/03/2007

IL G.D.P.
Dott. MAURO GORACCI



Esbor € 0,39

